

IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI – SISTRI

Generalità

Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, SISTRI, n.a.s.ce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. N.a.s.ce sull'onda emotiva si quanto accaduto nella Regione Campania, con i rifiuti urbani, sempre nel 2009. Tuttavia, già l'art. 189 comma 3 bis del D.Lgs 152/2006 prevede l'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, da rendere attuativo con apposito Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Con la Legge 102/2009 il Ministero stesso definisce gli elementi per la costituzione e la funzionamento del suddetto sistema. Pertanto in attuazione alla Legge 102/2009 viene emanato il D.M. del 17/12/2009 che istituisce il SISTRI. Inoltre, con il D.M. del 15/02/2010 del medesimo Ministero si stabiliscono i termini di proroga per i soggetti che devono aderire al sistema e vengono dati chiarimenti applicativi.

L'aspetto di principale novità del sistema è senz'altro costituito dal passaggio dalla gestione cartacea a quella informatizzata del ciclo dei rifiuti, con l'intento prioritario di garantire la legalità di ogni fase della filiera dello smaltimento.

Dallo studio degli ultimi dati in possesso della Pubblica Amministrazione e ricavati dal MUD del 2007, inerenti il ciclo di gestione dei rifiuti, è emerso che la quantità di rifiuti speciali prodotti in Italia nel 2006 è stata pari a 125 MTON di rifiuti non pericolosi e 9,2 MTON di rifiuti pericolosi.

Il sistema di rilevazione cartaceo per il settore dei rifiuti speciali consente di conoscere i dati relativi alla produzione e alla gestione, con un ritardo di 2-3 anni e, quindi, con scarse possibilità di impiego degli stessi dati ai fini dell'individuazione di politiche ambientali più mirate e, praticamente, nessuna utilità per il controllo di legalità finalizzato a specifici interventi repressivi. Si aggiunga a ciò che se vengono posti a confronto i dati MUD dei produttori e dei trasportatori, si scopre che sono stati trasportati più rifiuti di quelli prodotti e/o sono stati prodotti più rifiuti di quelli smaltiti.

Secondo i dati forniti da Legambiente e Ispra nel 2006 sono letteralmente scomparse 31 MTON di rifiuti speciali, pari ad una montagna con una base di 3 ettari, alta 3.100 mt.

In genere lo smaltimento abusivo si scopre piuttosto facilmente quando è già avvenuto. I costi di bonifica dei siti contaminati ricadono quasi interamente sulla comunità e raramente sugli

artefici dell'abuso. I controlli effettuati dagli organi competenti sono spesso random e non sufficientemente supportati da un'azione di coordinamento di tutti i soggetti che sono investiti dei poteri ispettivi (Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Polizia di Stato) e, si aggiunga a ciò che spesso le sanzioni sono basate più sulla burocrazia che sulla sostanza. Il vero business delle organizzazioni criminali è quello di smaltire come non pericolosi rifiuti che invece lo sono, con il meccanismo del giro bolla.

Oltre ai vantaggi in termini di gestione informatizzata e di lotta agli illeciti, il SISTRI dovrebbe essere in grado di garantire:

- riduzione dei costi che gravano sulle imprese ;
- semplificazione e celerità negli adempimenti amministrativi/burocratici;
- verifica, in tempo reale, dei dati inseriti nella documentazione, con riduzione di errori;
- supporto costante e continuativo all'utente;
- conoscenza, in tempo reale, della movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale, anche per quelli che provengono da altri Paesi o che vengono trasportati verso altri Paesi;
- inserimento informatico nella scheda SISTRI dei certificati analitici, ove richiesto dalla vigente normativa.

Innegabile è il vantaggio di gestire la filiera dei rifiuti attraverso un sistema informatizzato, seppure in termini di costo, l'avvio del sistema ha gravato in maniera significativa sulle imprese (in particolare per quelle realtà costrette a ricorrere alla frammentazione della quota di iscrizione, in ragione della strutturazione in più unità locali distinte). Non trascurabili sono stati gli effetti degli oneri economici ricaduti sui piccoli trasportatori per l'adeguamento dei propri mezzi di trasporto.

Inoltre, non va dimenticato che l'adesione al SISTRI obbliga l'impresa a dotare ogni unità locale di computer, stampante e di rete internet e questo oltre ad implicare costi di adeguamento, si scontra con realtà territoriali non coperte dalla rete Adsl. A ciò si aggiungano i costi da sostenere per un'adeguata formazione degli utenti del sistema. Per ciò che concerne il supporto all'utente fornito attraverso un servizio di call-center, va sottolineata la scarsa efficacia dello stesso: difficoltà di contatto e risposte insufficienti in quanto fornite da personale non qualificato. È possibile contattare il Ministero via mail, formulando dei quesiti specifici su questioni di interesse, ma il fatto di non avere un interlocutore diretto, spesso consente di ottenere risposte troppo generiche che non offrono la soluzione concreta del problema rilevato sul campo. Al sito web del Ministero, www.SISTRI.it, è possibile consultare i testi delle disposizioni ministeriali, disporre delle modalità di registrazione, delle

modalità di pagamento del contributo e del manuale d'uso dei dispositivi elettronici che al momento è ancora in versione test.

Con il SISTRI cambia il sistema di gestione degli adempimenti amministrativi, che da cartacei diventano informatizzati, ma le disposizioni contenute nel T.U. non sono abrogate.

I soggetti del SISTRI

I soggetti che sono obbligati ad aderire al sistema effettuando la registrazione entro i termini stabiliti sono:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività di recupero e smaltimento dei rifiuti) con più di 10 dipendenti;
- i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'art. 212 comma 8, del D.Lgs 152/2006;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Le aziende fino a 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi non sono obbligate all'iscrizione ma possono effettuarla facoltativamente.

Le procedure di registrazione sono ampiamente dettagliate al sito web del SISTRI. La modulistica necessaria per l'adesione è reperibile al suddetto sito e l'utente è tenuto a documentarsi opportunamente secondo le indicazioni riportate nelle linee guida del sistema.

Prima di affrontare l'iscrizione è necessario individuare il numero dei siti produttivi, evitando inutili frammentazioni. Va tenuto presente che maggiore è il numero dei siti produttori e più alto è il contributo da pagare.

Pertanto, vanno coinvolti i Responsabili dei siti produttori chiedendo loro di collaborare per ridurre al minimo il numero dei dispositivi da acquisire. In genere per ogni registro di carico e scarico già esistente, andrebbe chiesto un dispositivo uba ma, se più siti hanno la

stessa ubicazione sarebbe opportuno che si costituissero come unico sito produttivo. Nell'ambito del sito è possibile individuare fino ad un massimo di tre soggetti abilitati all'uso del dispositivo, soggetti che vanno informati e formati all'uso del sistema. Nel caso dei campus universitari è senza dubbio più agevolato l'accorpamento dei siti produttori, rispetto a ciò che accade per gli Atenei che hanno più sedi dislocate sul territorio. In sostanza Dipartimenti, Presidenze, Centri di Servizio etc. devono entrare nell'ottica che rispetto al SISTRI devono assumere, ove possibile, un'unica identità.

Va chiarito ai Responsabili dei siti produttori che non possono sottrarsi all'iscrizione, pena l'impossibilità di smaltire i rifiuti da essi stessi prodotti. Ciò premesso occorre avere ben chiari alcuni elementi e in particolare:

- **unità locale:** è l'equivalente del sito produttore previsto dal T.U. cui è associato il registro di carico e scarico. Nell'ambito dell'unità locale possono essere individuate più unità operative;
- **unità lavorative** dell'unità locale (ULA): numero globale dei lavoratori che con la loro attività contribuiscono alla produzione del rifiuto (vanno computati contrattisti, dottorandi, borsisti, assegnisti, lavoratori a tempo parziale). Le ULA corrispondono al numero degli addetti che viene indicato nel MUD;
- **categoria di appartenenza:** produttori, detentori, intermediari, trasportatori. Dopo aver individuato la categoria vanno compilate solo le parti del modulo riservate alla categoria di appartenenza;
- **numero dei dispositivi usb** da assegnare alle ULA: in base alle necessità si può richiedere un unico dispositivo o più dispositivi per l'unità locale;
- **delegati:** sono coloro che gestiscono materialmente il rifiuto presso l'ULA. E' possibile indicare fino ad un massimo di tre delegati per ciascuna ULA (va indicato il nominativo e il codice fiscale). Qualora l'operatore non abbia indicato un delegato, per delegato si intende il Legale Rappresentante;
- **persona da contattare in fase di iscrizione:** in genere si tratta del soggetto a cui l'azienda ha assegnato il compito di occuparsi delle modalità di iscrizione;
- **sottoscrittore del modulo:** è il Legale Rappresentante.

È auspicabile individuare almeno due delegati per ogni unità locale, in particolare per quelle unità che si caratterizzano per una consistente produzione annua di rifiuti speciali. Ciò al fine

di garantire che in caso di assenza dal servizio di uno dei due delegati, l'altro possa assicurare la continuità alla filiera dello smaltimento.

Iscrizione al SISTRI e acquisizione dei dispositivi elettronici

Con l'iscrizione si acquisisce un codice identificativo che deve essere reso noto a tutte le unità locali e al/ai trasportatore/i.

Gli obblighi di coloro che sono tenuti ad iscriversi sono:

- pagare le quote annuali di adesione al sistema;
- ritirare il/i dispositivo/i elettronici di accesso al sistema presso le Camere di Commercio di pertinenza;
- accertarsi che i fornitori (trasporto e smaltimento) siano a loro volta iscritti;
- classificare, etichettare, imballare, documentare adeguatamente.

Il contributo di iscrizione varia in funzione del numero di dipendenti da 60 a 800 € per ogni unità locale.

1 TABELLE

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER CATEGORIA DEI SOGGETTI OBBLIGATI

PRODUTTORI

ADDETTI per unità locale	CONTRIBUTO Pericolosi	CONTRIBUTO Non pericolosi
< 10	€ 120	*€ 60
da 11 a 50	€ 180	€ 90
da 51 a 250	€ 300	€ 150
da 251 a 500	€ 500	€ 250
>500	€ 800	€ 400

(*) I produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di addetti inferiore ai 10 dipendenti potranno scegliere se aderire o meno al SISTRI.

N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

L'iscrizione può essere fatta secondo le modalità indicate al sito web del SISTRI a mezzo fax, via mail o on-line (in quest'ultimo caso il collegamento al sistema è consentito per un tempo massimo di 30 minuti e per ottimizzare la procedura si consiglia di avere a disposizione un modulo di iscrizione già compilato manualmente). Il modulo da utilizzare in fase di iscrizione è il modulo 1.

Dopo aver effettuato l'iscrizione si riceve dal sistema oltre al codice identificativo, il riepilogo delle unità iscritte (il codice viene assegnato in tempo reale se l'iscrizione viene effettuata on-line) con l'importo globale da pagare. Se sono state scelte le altre modalità (fax o e-mail) il sistema assegna il codice utente inviando una comunicazione via mail alla persona da contattare in fase di iscrizione.

Nel più breve tempo possibile si procede all'effettuazione del pagamento presso qualsiasi ufficio postale, il proprio istituto bancario, o se il pagamento è effettuato in contanti, presso la

competente tesoreria provinciale dello stato (Banca d'Italia), secondo le modalità indicate al sito web del SISTRI alla voce modalità di pagamento.

Gli estremi del pagamento vanno comunicati al SISTRI via fax al numero verde 800 050 863 o via mail all'indirizzo contributo@SISTRI.it

La fase di iscrizione si conclude con il ritiro dei dispositivi elettronici presso le Camere di Commercio competenti per il territorio che contattano via mail la persona indicata nel modulo di iscrizione, inviando allo stessa un invito al ritiro dei dispositivi, corredato del riepilogo delle unità locali con indicazione dell'importo globale dei diritti di segreteria SISTRI da pagare (16 €/dispositivo, da versare su un conto corrente intestato alla Camera di Commercio, indicato nella nota di invito, specificando nella causale "diritti di segreteria SISTRI") e della documentazione da predisporre per il ritiro:

- attestazioni di pagamento dei diritti di segreteria;
- delega del Legale Rappresentante al ritiro (il delegato può essere diverso dalla persona da contattare nella fase di iscrizione indicata nel modulo di iscrizione n. 1);
- dichiarazione di impegno alla corretta custodia e al corretto utilizzo del dispositivo;
- documento identificativo del Legale Rappresentante e dei delegati alle unità locali;
- copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo SISTRI;
- modulo di iscrizione al SISTRI n. 2 (reperibile al sito web del SISTRI), compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante.

Nel caso in cui non sia possibile presentarsi all'appuntamento per il ritiro è possibile rinviare lo stesso, specificandone le motivazioni, secondo le modalità indicate nell'invito ed entro poche ore viene recapitata una nuova convocazione. Nell'ipotesi in cui al momento dell'appuntamento il delegato al ritiro non disponga di tutta la documentazione richiesta, la procedura di consegna viene avviata in attesa delle regolarizzazione della stessa che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. Per gli utenti che non si presentano alla convocazione, le Camere di Commercio provvedono a dichiarare la pratica di consegna fallita e riconsegnano i dispositivi al Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Generalità

Al sito www.SISTRI.it è possibile scaricare il manuale dell'utente, che al momento è ancora nella versione test (versione 01 del 02/08/2010), versione non definitiva e soprattutto in fase di assestamento.



Il manuale d'uso è uno strumento di supporto e sarà oggetto di ulteriori modifiche ed integrazioni, a seguito della attività di sperimentazione e di test e delle segnalazioni che perverranno da parte dei soggetti via via coinvolti nel processo di verifica.

La versione “test” del manuale viene quindi rilasciata unicamente a supporto della sperimentazione del sistema SISTRI iniziata con la distribuzione dei dispositivi ad un insieme rappresentativo di classi di utenti.

Non riflette necessariamente il contenuto della versione finale del manuale, che verrà rilasciato prima dell'avvio della fase operativa del SISTRI.

Le normative nazionali ed europee relative alla gestione dei rifiuti costituiscono l'unico riferimento normativo valido, pertanto le informazioni contenute nel manuale non hanno alcun valore legale. L'inserimento informatizzato dei dati relativi a registro di carico e scarico, formulari di identificazione e MUD dovrebbe consentire una sensibile riduzione degli errori che vengono attualmente commessi nella compilazione cartacea.

Agli utenti del SISTRI viene consegnato un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema, (USB), idoneo a:

- consentire la trasmissione dei dati;
- a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso.

I trasportatori ricevono un dispositivo elettronico da installare su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, (black-box e USB) da utilizzarsi in modo congiunto.

Agli impianti destinazione sono consegnate apparecchiature di sorveglianza per monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dagli impianti medesimi.

In caso di anomalia nel funzionamento dei dispositivi è possibile contattare il numero verde 800 00 38 36. È prevista inoltre assistenza tecnica in caso di anomalia nel funzionamento e l'eventuale sostituzione dei dispositivi, entro 24 ore, se i vizi riguardano il software; entro 72 ore, se i vizi riguardano l'hardware.

Il software SISTRI risiede interamente su server remoti accessibili tramite una connessione internet, per questo motivo, il software è indipendente dal sistema operativo dell'utente.

Per utilizzare il sistema SISTRI, è necessario dotarsi di un Personal Computer dotato di porte USB, di una stampante e di connessione ad Internet

Il dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati alla gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche.

Ciascun dispositivo USB contiene:

- l'identificativo utente (username);
- la password per l'accesso al sistema;
- la password di sblocco del dispositivo (PIN);
- il codice di sblocco personale (PUK);
- è inoltre presente il programma di navigazione Internet (browser) da utilizzare per l'accesso al SISTRI.

Il dispositivo USB viene utilizzato come di seguito indicato:

- **da parte dei delegati della sede legale o unità locali**
 - per effettuare l'accesso al SISTRI;
 - per firmare le schede del registro cronologico e le schede area movimentazione;
- **da parte dei conducenti**
 - per effettuare l'accesso al SISTRI;
 - per segnalare la presa in carico dei rifiuti presso i produttori/detentori;
 - per dare avvio alla tracciabilità del viaggio, tramite inserimento nella Black-box;

- per segnalare la consegna del carico di rifiuti presso l’Impianto di gestione rifiuti.

La “Black-box” interagisce con il SISTRI attraverso il dispositivo USB. Esiste uno ed un solo dispositivo USB utilizzabile con una black-box. Il dispositivo utilizzabile è quello impiegato nella procedura di attivazione della black-box.

Inizio del trasporto

La fase di inizio del trasporto prevede quanto segue:

- I. il conducente, effettua il carico nello stabilimento del produttore;
- II. inserisce il dispositivo USB in un elaboratore messo a disposizione dal Produttore;
- III. digita il PIN di sblocco del dispositivo USB per consentire al SISTRI di effettuare i necessari aggiornamenti e registrare l’operazione di carico;
- IV. ad operazione completata, il conducente estrae il dispositivo. A questo punto è possibile stampare la copia cartacea della Scheda SISTRI aggiornata con la data e l’ora dell’operazione di carico generata automaticamente dal Sistema e completare formalmente la procedura di presa in carico;
- V. Il conducente risale sul veicolo e inserisce il dispositivo USB nella Black-box;
- VI. Se tutto è regolare, il led verde si accende, quello rosso rimane spento e il cicalino effettua un triplo “bip”;
- VII. Successivamente la Black-box emette un “bip” lungo di autorizzazione alla rimozione del dispositivo USB.

Fine del trasporto

La fase conclusiva del trasporto si articola come segue:

- I. una volta giunto nello stabilimento del destinatario, il conducente inserisce il dispositivo USB nella Black-box e attende il “bip” lungo per poterlo rimuovere;
- II. il conducente inserisce il dispositivo USB nella postazione messa a disposizione dal destinatario e digita il PIN di sblocco per consentire le operazioni previste;
- III. Ritornato sul mezzo di trasporto, il conducente deve reinsertire il dispositivo USB nella Black-box e attendere quindi il “bip” lungo che autorizza alla rimozione del dispositivo.

Il SISTRI (gestito dai Carabinieri - Nucleo Operativo Ecologico) è costituito da un sistema di videosorveglianza installato presso gli impianti di discarica ecc. a supporto delle attività di tracciamento dei rifiuti. La videosorveglianza opera 24h, consente l’analisi e la raccolta dei dati di accesso agli impianti di gestione dei rifiuti e permette l’identificazione dei veicoli

(lettura targa attraverso telecamere e specifico software). I dati saranno utilizzati per controllo crociato delle informazioni inserite dagli utenti SISTRI nelle varie fasi della movimentazione dei rifiuti. Il sistema di videosorveglianza è completamente gestito dalla centrale del SISTRI e non richiede alcuna azione da parte degli utenti. I gestori degli impianti, dovranno solo comunicare al SISTRI eventuali modifiche all'organizzazione dell'impianto (es., modifiche varchi di accesso, ecc.).

Si possono formulare alcune considerazioni sintetiche:

- nessuna possibilità di usare l'auto privata o diversa da quella segnalata al SISTRI;
- maggior controllo è operato sui trasportatori;
- il dispositivo USB vale quanto una carta di credito;
- il "delegato" deve essere opportunamente formato.

Accesso al sistema SISTRI

Le fasi di accesso prevedono:

- accendere il PC ed effettuare la connessione ad internet: infine inserire il dispositivo USB;
- il software precaricato nel dispositivo USB si attiverà, e aprirà la finestra di autenticazione dell'utente;
- se non funziona fare doppio click sull'icona "start SISTRI.bat" nella directory root del dispositivo USB;



- per autenticarsi premere il pulsante "Accedi al sistema";
- subito dopo apparirà una schermata di autenticazione;

- fornire le proprie credenziali al SISTRI (username e password);
- dopo l'autenticazione apparirà la schermata principale del SISTRI;
- da questa schermata l'utente potrà accedere a tutte le funzionalità del sistema.



Il “Registro”: La Scheda SISTRI area Registro Cronologico

Per gli iscritti al SISTRI, il registro cronologico sostituisce il Registro di Carico e Scarico previsto dall'art. 190 del D. Lgs 152/2006. Il registro cronologico è un documento informatico che risiede sul server del SISTRI. Ai fini di renderlo disponibile all'autorità di controllo gli utenti hanno comunque l'obbligo di salvare localmente i file del registro.

I registri cronologici sono assegnati dal sistema SISTRI in base ai seguenti criteri:

- **GESTORI** - 1 registro per ogni impianto o attività secondo le categorie di iscrizione ;
- **PRODUTTORI** - 1 registro per ogni unità operativa ovvero per ogni unità locale iscritta nel SISTRI;
- **TRASPORTATORI** -1 registro per la sede legale e 1 registro per ogni unità locale iscritta al SISTRI limitatamente alle imprese di trasporto (art. 212 D.Lgs 152/06).

La scheda SISTRI area MOVIMENTAZIONE

Cosa è la scheda e a cosa serve? La scheda SISTRI Area Movimentazione è un documento informatico costituito da sezioni che vengono compilate da soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti.

Il produttore/detentore, all'atto della compilazione della **Scheda SISTRI Area Movimentazione**, inserisce le informazioni relative al rifiuto, al trasportatore ed al gestore.

Dopo la firma della scheda, questa potrà essere visualizzata anche dal trasportatore e dal gestore indicati dal produttore.

Il Sistema attribuisce alla scheda SISTRI firmata un numero di codice univoco, che rimarrà lo stesso per tutti i soggetti che successivamente accederanno a tale scheda.

Procedure generali

Produttore → Trasportatore iscritto al SISTRI

Un produttore iscritto al SISTRI movimentata i propri rifiuti avvalendosi di un trasportatore anch'esso iscritto al SISTRI.

Il produttore che ha generato il rifiuto provvede a registrare la presa in carico del rifiuto, tramite la compilazione della Scheda SISTRI Area **Registro Cronologico** entro 10 giorni dalla generazione del rifiuto e comunque prima della movimentazione.

Quando il produttore del rifiuto decide di movimentarlo, dovrà compilare e firmare la sezione di propria competenza della Scheda SISTRI, **Area Movimentazione Rifiuto**. Tale scheda dovrà essere compilata:

- nel caso di **rifiuti speciali non pericolosi**, prima dell'inizio della movimentazione;
- nel caso di **rifiuti speciali pericolosi**, con un anticipo di almeno 4 ore rispetto all'inizio della movimentazione.

A questo punto, il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI e compila per le parti di propria competenza la Scheda SISTRI **Area Movimentazione**.

Tale scheda deve essere compilata:

- nel caso di **rifiuti speciali non pericolosi**, prima dell'inizio del trasporto;
- nel caso di **rifiuti speciali pericolosi**, con un anticipo di almeno 2 ore rispetto all'inizio del trasporto.

Prima di avviare il trasporto del rifiuto il conducente segnala la presa in carico del rifiuto inserendo il dispositivo USB associato alla black-box nel computer del produttore.

A seguito di questa azione il sistema effettua la registrazione di scarico nel registro cronologico del produttore e quella di carico nel registro cronologica del trasportatore.

Va ricordato che durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla **copia cartacea** della Scheda **SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE** relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia cartacea riporta le seguenti informazioni:

- informazioni sottoscritte con firma elettronica dal delegato dell'impresa che ha prodotto i rifiuti;
- informazioni sottoscritte con firma elettronica dal delegato dell'impresa di trasporto;
- data e ora di presa in carico del rifiuto generate automaticamente dal SISTRI a seguito dell'inserimento del dispositivo USB nel computer del produttore da parte del conducente;
- **un codice a barre bidimensionale** che ne certifica l'autenticità, certifica cioè che tale copia è stata generata dal SISTRI.

Pertanto su di essa non sono necessarie ulteriori firme. Subito dopo aver effettuato il carico, il conducente **attiva le funzionalità della black-box** inserendo il **dispositivo USB** nella **black-box**.

Lo schema sottostante riassume le fasi sopra descritte.



Produttore/Trasportatore che trasporta i propri rifiuti pericolosi

La figura del produttore che è anche trasportatore dei propri rifiuti è prevista dall'art. 212, comma 8 del D. Lgs 152/2006. Il produttore che ha generato il rifiuto provvederà a registrare

la presa in carico del rifiuto, tramite la compilazione della Scheda SISTRI **Area Registro Cronologico**, entro 10 giorni dalla generazione del rifiuto e comunque 4 ore prima della movimentazione.

Nel momento in cui il soggetto decida di movimentare il rifiuto, dovrà compilare una **Scheda SISTRI Area Movimentazione dei Propri Rifiuti**. In questo caso tale scheda conterrà anche le informazioni relative al trasporto (nome del conducente, percorso previsto, etc.). Tale scheda dovrà essere compilata con un anticipo di almeno 2 ore rispetto all'inizio della movimentazione. Prima di avviare il trasporto del rifiuto il conducente segnala la presa in carico del rifiuto inserendo il dispositivo USB associato alla black-box nel computer della propria impresa. Va ricordato che durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla **copia cartacea** della **Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE** relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore/trasportatore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente. Tale copia cartacea riporta le seguenti informazioni:

- informazioni sottoscritte con firma elettronica dal delegato dell'impresa;
- data e ora di presa in carico del rifiuto generate automaticamente dal SISTRI a seguito dell'inserimento del dispositivo USB nel computer del produttore da parte del conducente;
- **un codice a barre bidimensionale** che ne certifica l'autenticità, certifica cioè che tale copia è stata generata dal SISTRI.

Pertanto su di essa non sono necessarie ulteriori firme. Subito dopo aver effettuato il carico, il conducente **attiva le funzionalità della black-box** inserendo il **dispositivo USB** nella **black-box**.

La figura che segue riassume sinteticamente le fasi sopra descritte.

Impianto - Verifica analitica e accettazione del rifiuto all'impianto di gestione: stato del rifiuto in attesa della verifica analitica

In attesa della verifica analitica, il Gestore accede alla Scheda SISTRI **area movimentazione** ed imposta lo stato della spedizione a **“In attesa di verifica analitica”**. Nel momento in cui il delegato effettua questa scelta si effettuano le operazioni di:

- registrazione di scarico sul registro del trasportatore;
- registrazione di carico sul registro del destinatario.

Se la verifica analitica ha esito positivo, il gestore accede al sistema, apre la scheda SISTRI area di movimentazione, ed imposta lo stato della spedizione ad **“accettato”**.

Il sistema manda una mail di notifica al produttore che informa dell'accettazione del rifiuto.



Se il gestore stabilisce che il rifiuto non è accettabile, accede al sistema, apre la scheda SISTRI area di movimentazione, ed imposta lo stato della spedizione a “**Respinta**” e annulla manualmente l’operazione di carico relativa al rifiuto respinto.

Il sistema provvede ad inviare una notifica via e-mail al trasportatore ed al produttore con l’indicazione che il rifiuto è stato respinto.

In caso di non accettazione del rifiuto, al trasportatore compete l’annullamento manuale delle registrazioni relative al rifiuto respinto, inserendo le opportune informazioni nel campo annotazioni.

In caso di non accettazione del rifiuto, al produttore compete l’annullamento manuale delle registrazioni di carico e scarico e la nuova registrazione di carico dei rifiuti respinti.

Nella nuova registrazione di carico deve essere inserito il codice della precedente scheda SISTRI e nel campo annotazioni deve essere inserita la locazione fisica del rifiuto, che coinciderà con quella del destinatario che ha respinto il rifiuto.

Nel caso in cui il produttore intenda movimentare il rifiuto respinto dal primo impianto ad un altro impianto di destinazione, compila una nuova scheda SISTRI - Area Movimentazione, inserendo i riferimenti del nuovo destinatario, ed indicando nel campo annotazioni che il rifiuto è depositato presso l’impianto che lo ha respinto.

Il trasportatore stampa la scheda SISTRI firmata dal produttore, si reca presso l'impianto dove è allocato il rifiuto respinto, per la presa in carico e lo movimentata presso il nuovo impianto di destinazione.

Se il produttore riprende in consegna il rifiuto respinto, apre la scheda relativa ai rifiuti respinti da riportare al sito di produzione ed indica il trasportatore; quest'ultimo stampa la scheda e si reca presso l'impianto dove è allocato il rifiuto respinto.

Effettuato il carico il trasportatore torna dal produttore ed effettua lo scarico.

Microraccolta

In base all'art 193, comma 11 del DM 152/2006, "la microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei FIR devono essere indicate tutte le tappe intermedie previste o, in caso di variazioni, il percorso realmente effettuato."

In base all'art. 4, comma 3 del DM 9 luglio 2010, ..., "i termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui all'art. 5, commi 6 e 7 del DM 17/12/2009, come modificato all'art. 7 del DM 15/2/2010... non si applicano alle attività di microraccolta di cui all'art 193, comma 11 del DM 152/2006".

La procedura di microraccolta viene gestita nel SISTRI nel modo seguente:

- si identifichi per semplicità il trasportatore che effettua la microraccolta come trasportatore "A", ogni produttore iscritto al SISTRI, dopo aver registrato i rifiuti prodotti nel registro cronologico, entro 10 giorni dalla data di produzione e comunque prima della movimentazione, compila la **Scheda SISTRI Area Movimentazione** ed inserisce i dati relativi alla movimentazione del rifiuto, selezionando "A" come trasportatore;
- "A" si collegherà al SISTRI, selezionerà tutte le schede area movimentazione dei produttori che intende visitare, e le completerà con i dati relativi al conducente;
- relativamente alle informazioni fornite dai produttori non iscritti al SISTRI, "A" dovrà provvedere a compilare le Schede SISTRI inserendo anche le informazioni fornite da tali produttori;
- relativamente al percorso, "A" seleziona tutti i produttori che intende includere nel percorso;
- nella sezione "Crea viaggio" indica il primo e l'ultimo punto di carico;
- il SISTRI propone automaticamente un percorso inclusivo di tutti i punti di prelievo che verrà associato a tutte le schede;
- il conducente si collegherà al SISTRI con il suo dispositivo USB prima di iniziare il giro di micro raccolta;

- il trasporto dei rifiuti dovrà essere accompagnato da una copia della scheda SISTRI area movimentazione per ogni produttore incluso nel percorso.

Situazioni particolari

Cosa fare in caso di :

1. Variazione dati del delegato

Contattare SISTRI al telefono o alla mail per l'emissione di un nuovo certificato elettronico, indicando le seguenti informazioni:

- numero di iscrizione al SISTRI;
- ragione sociale ed indirizzo dell'azienda;
- unità locale del delegato che deve essere sostituito/cancellato;
- nome del delegato da sostituire o cancellare;
- dati anagrafici del nuovo delegato.

2. Assenza temporanea di connessione

- Utilizzare schede SISTRI in bianco (stampate precedentemente);
- inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le 24 ore dalla ripresa del funzionamento del sistema.

La guida per il produttore

Procedura di carico del rifiuto sul Registro Cronologico

I produttori inseriscono nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI PRODUTTORI le informazioni relative ai rifiuti prodotti **entro dieci giorni lavorativi** dalla produzione dei rifiuti stessi. Per accedere al registro cronologico, il delegato deve in primo luogo effettuare **l'accesso al sistema**.

Una volta effettuato l'accesso, andrà selezionata la voce "Visualizza Registri Cronologici" nell'area "Registro Cronologico".



Apparirà quindi il registro cronologico associato all'unità locale nella quale opera il delegato.

Selezionando l'opzione "Cerca nei registri" apparirà il registro in questione.

I registri sono creati dal sistema e non possono essere creati nuovi registri dall'utente.


L'utente inoltre non ha la possibilità di chiudere un registro cronologico, in quanto la chiusura del registro può essere effettuata solo dopo la cessazione dell'attività.



Una volta selezionato è possibile creare una nuova operazione di carico premendo il pulsante "Nuovo Carico".

A questo punto, il sistema propone una finestra per la ricerca del CER relativo al rifiuto prodotto.

La ricerca può essere effettuata digitando i primi numeri del codice o una qualsiasi parola contenuta nella denominazione del CER. Il sistema proporrà, quindi, la lista dei CER risultante dal criterio di ricerca immesso.



Dopo il codice CER, sarà possibile inserire le informazioni relative alla descrizione del rifiuto, alla quantità di rifiuto caricato (in kg), allo stato fisico del rifiuto.

È disponibile un campo per testo scritto libero (**nel quale annotare gli elementi classificativi richiesti dall'ADR**).

Infine cliccare sul tasto “Salva” per salvare i dati immessi.


The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Browser: Mozilla Firefox
- Title: SISTRI - Modifica Registrazione
- Address Bar: https://secure.sistri.it/http://ps.sistri.it/trr-fe/registrazione.crea.action
- Form Fields:
 - Tipo: PRODUTTORE/DETTENTORE RIFIUTI SPECIALI
 - Informazioni rifiuto:
 - Codice CER: 10.01.01
 - Denominazione CER: ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
 - Descrizione: Ceneri di centrale termoelettrica
 - * Quantità (Kg): 1000
 - * Stato fisico: Solido pulverulento
 - Annotazioni: (empty text box)
- Buttons: Annulla, Salva (indicated by a red arrow)
- Footer: * I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori
- Status Bar: Completato

L'operazione di salvataggio non ha nessuna efficacia da un punto di vista formale, ma consente semplicemente di memorizzare i dati sul sistema.

Una volta effettuato il salvataggio, viene presentata una finestra di riepilogo dei dati, e la possibilità di firmare l'operazione di carico, di tornare indietro per effettuare modifiche, oppure di eliminare l'operazione.

L'annullamento dell'operazione elimina permanentemente i dati dal sistema.



Selezionando “firma” viene presentata una ulteriore richiesta di conferma, che se accettata comporterà la registrazione definitiva della nuova operazione di carico nel registro cronologico, previa richiesta del PIN.

Al termine verrà presentata nuovamente una schermata di riepilogo dell’operazione di carico.



Annullamento manuale delle registrazioni del registro cronologico

Questa procedura deve essere utilizzata:

- in caso di esito negativo della **Verifica Analitica**;
- nel caso in cui ci si accorga di un errore nella compilazione del registro cronologico dopo averlo firmato (prima della firma sarà infatti sempre possibile correggere il registro cronologico senza dover accedere a questa procedura).

Procedura di movimentazione del rifiuto

Accedere al sistema per aprire una nuova Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE.

In caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, comunicare al sistema SISTRI i dati del rifiuto almeno 4 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.

Per movimentare il rifiuto, selezionare la voce di sottomenu **“Compilazione Area Movimentazione Produttore”** dalla voce **“Schede”** dal menu principale.



Effettuata questa scelta, il sistema presenta una finestra di riepilogo dei dati anagrafici della sede legale e dell'unità locale del produttore.

Cliccando su **“Avanti”** sarà possibile accedere ad una pagina di selezione dei codici CER caricati nel registro cronologico.



I CER selezionabili sono quelli che risultano dalle registrazioni di carico non ancora movimentate.

Dopo la scelta del CER da movimentare, è possibile una ulteriore scelta “Aggiungi” oppure “Cambia Codice CER”

Selezionando “Aggiungi” vengono infine visualizzate le operazioni di carico del registro cronologico aventi il codice CER selezionato. Così sarà possibile selezionare, una per una, le operazioni di carico che vanno movimentate (e quindi scaricate dal registro cronologico).

Operazioni	Codice	Data	Tipo	CER	Quantità	Stato fisico	Note
Aggiungi	PROT-2312	01/07/2010 20:21	CARICO	10.01.02	10000	Solido pulverulento	

Trovato un solo risultato
Esporta come:

Chiudi

Al termine della selezione, il delegato può specificare un quantitativo diverso da quello in giacenza proposto dal sistema per ogni singola registrazione selezionata.

Caratteristiche rifiuto

Codice CER: 10.01.02
Denominazione CER: ceneri leggere di carbone
Descrizione: Ceneri prodotte da impianto termoelettrico
Stato fisico: Solido pulverulento

Codice	Data	Quantità residua (Kg)	Quantità da movimentare (Kg)
PROT-2312	01/07/2010 20:21	10000	10000
Quantità effettiva			10000

Altre Informazioni

* Numero colli:
Verifica il peso a destino?
* Operazioni impianto: D5 - MESSA IN DISCARICA SPECIALMENTE ALLESTITA
* Tipo imballaggio: rinfusa

Informazioni certificato analitico

N°Id certificato:
Laboratorio:
Data:

Annulla

In particolare, dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

1. la quantità totale da movimentare;
2. il numero dei colli da inviare all’impianto di recupero/smaltimento;

3. se il peso deve essere verificato a destino (SI/NO);
4. le operazioni di gestione del rifiuto (da selezionare tramite menu a tendina);
5. il tipo di imballaggio: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi);
6. il numero del certificato analitico, il nome del laboratorio che lo ha emesso, la data di emissione e il certificato stesso.

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti **SISTRI**

Registri Cronologici Schede Elenchi partner Gestione Trasporti ?

Intermediario / Commerciante DELPRODUTTORE PRODUTTORE

Compilazione Guidata Schede SISTRI - Produttore / Detentore rifiuti speciali

Dati anagrafici Caratteristiche del rifiuto **Intermediario / Commerciante** Consorzio per il riciclaggio ed il recupero Trasportatore Destinatario Riepilogo finale

Annulla Indietro Avanti

Presenza Intermediario/Commerciante

Scegliere un Intermediario/Commerciante?

* Seleziona una Sede

Scegli tra i tuoi preferiti: Oppure

Scegli ...
Scegli ...
PRODUTTORE S.R.L. - VIA TIBURTINA 200 - ROMA
INTERMEDIARIO S.P.A. - VIA IV NOVEMBRE 37 - ERBA
DESTINATARIO S.P.A. - VIA GIORGIO WASHINGTON 150 - MILANO

Annulla Indietro Avanti

Infine si sceglie il trasportatore: la selezione del trasportatore avviene tramite una finestra di ricerca che mostra solamente – tra gli iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - i trasportatori abilitati al trasporto dei codici CER selezionati.

Qualora un trasportatore iscritto all’Albo non risulti ancora nell’elenco proposto, si può segnalare al SISTRI tale eventualità.

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti **SISTRI**

Registri Cronologici Schede Elenchi partner Gestione Trasporti ?

Trasportatore DELPRODUTTORE PRODUTTORE

Compilazione Guidata Schede SISTRI - Produttore / Detentore rifiuti speciali

Dati anagrafici Caratteristiche del rifiuto Intermediario / Commerciante Consorzio per il riciclaggio ed il recupero Trasportatore Destinario Riepilogo finale

Annulla Indietro Avanti

* Seleziona una Sede

Scegli tra i tuoi preferiti: Oppure

Scegli ...

- Scegli ...
- SERVIZI E TRASPORTO RIFIUTI S.P.A. - VIA MONTE ADAMELLO 71 - CHIARI
- RESIDUOS PELIGROSOS S.A. - VIA CESARE BATTISTI 105 - MODUGNO
- WASTE L.T.D. - VIA GERMANIA 63 - CASTELBELLINO
- INTERMEDIARIO S.P.A. - VIA IV NOVEMBRE 37 - ERBA
- PRODUTTORE S.R.L. - VIA TIBURTINA 200 - ROMA
- DESTINATARIO S.P.A. - VIA GIORGIO WASHINGTON 150 - MILANO
- GESTIONE RIFIUTI S.R.L. - FRAZIONE CROSI 30 - FORNO CANAVESE
- HAZARDOUS WASTE L.T.D. - ZONA PAIP - VIA PER VENOSA SNC - PALAZZO SAN GERVASIO
- TRASPORTATORE S.P.A. - VIA FLAMINIA 300 - ROMA
- RESIDUOS S.A. - CONTRADA PIANO MENTA 14 - LAURIA

Dopo il trasportatore, occorre scegliere il destinatario fra quelli iscritti al SISTRI, che effettuano le operazioni di gestione del rifiuto selezionate dal produttore del rifiuto.

In attesa dell'elenco delle imprese autorizzate (→ISPRA) il sistema indica le imprese iscritte al SISTRI ma non ha capacità di controllo sulle autorizzazioni.

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti **SISTRI**

Registri Cronologici Schede Elenchi partner Gestione Trasporti ?

Destinatario DELPRODUTTORE PRODUTTORE

Compilazione Guidata Schede SISTRI - Produttore / Detentore rifiuti speciali

Dati anagrafici Caratteristiche del rifiuto Intermediario / Commerciante Consorzio per il riciclaggio ed il recupero Trasportatore Destinario Riepilogo finale

Annulla Indietro Avanti

* Seleziona una Sede

Scegli tra i tuoi preferiti: Oppure


Scegli ...

- Scegli ...
- HAZARDOUS WASTE L.T.D. - ZONA PAIP - VIA PER VENOSA SNC - PALAZZO SAN GERVASIO
- PRODUTTORE S.R.L. - VIA TIBURTINA 200 - ROMA
- GESTIONE RIFIUTI S.R.L. - VIA VALPERGA 27/29 - SALASSA
- DESTINATARIO S.P.A. - VIA GIORGIO WASHINGTON 150 - MILANO

A questo punto il SISTRI visualizza l'intera scheda area movimentazione appena compilata; il delegato può firmare o annullare questa scheda, o tornare alla pagina precedente.



Se accetta la scheda, appare una prima pagina di richiesta di conferma della firma e una pagina di ulteriore richiesta di conferma (con la scheda in PDF):



E infine, in caso di conferma definitiva della scheda, il software avvisa che la scheda sta per essere firmata e chiede all'utente le credenziali per la firma (inserimento del PIN).

E' importante ricordare che la firma della scheda è possibile solo se il dispositivo USB di accesso al SISTRI è inserito nel computer.

Al termine dell'operazione di firma, il sistema mostra nuovamente per intero la scheda appena firmata dal produttore.

La guida per il trasportatore

Procedura di carico del rifiuto

Il registro cronologico del trasportatore si carica automaticamente nel momento in cui il conducente segnala il carico del rifiuto inserendo il dispositivo USB nel computer e, nel caso generale, si scarica a seguito della firma per accettazione da parte del delegato dell'impianto di destinazione.

Procedura di movimentazione del rifiuto

Per compilare la scheda “Area Movimentazione Trasportatore”, il trasportatore dovrà selezionare la scheda SISTRI “Area Movimentazione Produttore” che contiene le informazioni del rifiuto da movimentare:

Registri Cronologici Schede Gestione Trasporti ?

ALESSIO TRASPORTATOREC

Compilazione Guidata Schede SISTRI - Trasportatore rifiuti speciali

Schede Sistri selezionate Anagrafica Trasportatore Trasporto Riepilogo

Annulla Avanti

Nessuna scheda selezionata

Schede compilate del Produttore

Azioni	Serie	ID	Data	Produttore	CER	Kg
Selezione	SERIE-6405	ID-6405	27/07/2010 17:28	PRODUZIONE RIFIUTI SPA	10.01.18	90

Trovato un solo risultato.

* I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori

Annulla Avanti

Una volta selezionata la scheda, al trasportatore verrà richiesto di inserire i dati relativi al conducente ed al mezzo:

Registri Cronologici Schede Gestione Trasporti ?

ALESSIO TRASPORTATOREC

Compilazione Guidata Schede SISTRI - Trasportatore rifiuti speciali

Schede Sistri selezionate Anagrafica Trasportatore **Trasporto** Riepilogo

Annulla Indietro Avanti

Schede Selezionate

Serie	ID	Data	Produttore	CER	Kg
SERIE-6405	ID-6405	27/07/2010 17:28	PRODUZIONE RIFIUTI SPA	10.01.18	90

Trovato un solo risultato.

Dettagli Trasporto

* Conducente: mario rossi

Annotazioni:

* Selezionare un mezzo di trasporto: BY5584YM

Nessun rimorchio disponibile

* I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori


Il trasportatore ha inoltre la possibilità di inserire ulteriori informazioni nel campo annotazioni.

Questa possibilità può essere utilizzata per segnalare ad esempio:

- che il rifiuto viene ritirato in un luogo diverso dall'unità locale del produttore (ad esempio nel caso di manutenzione o nel caso di ritiro di un rifiuto respinto dal destinatario);
- le differenti tappe del percorso nel caso di microraccolta;
- un cambio motrice od un cambio conducente.


Definizione del percorso

Dopo i dati del conducente e del veicolo, il trasportatore dovrà pianificare il viaggio; Il SISTRI propone una mappa con il punto di partenza e di arrivo del percorso:



Selezionando l'opzione "Calcola percorso" il SISTRI propone un percorso, che può essere successivamente modificato in modo interattivo dal trasportatore inserendo tappe intermedie, forzando il passaggio attraverso particolari punti, eccetera:

Alla fine, il trasportatore lo approva selezionando l'opzione "Approva percorso".



Una volta che la scheda “Area Movimentazione Trasportatore” sia stata firmata ed il viaggio pianificato, accedendo all’opzione “vedi viaggio” in fondo alla scheda “area movimentazione trasportatore” il trasportatore può verificare il percorso programmato per quella movimentazione.

The screenshot displays a web interface for the SISTRI system. It features a section titled "Sezione 3 - Trasporto" which is divided into two main areas: "Veicolo" and "Dettagli Conducente".

Veicolo

Targa:	BY5584YM
Token:	058F_6387_872BF74E
Rimorchio:	//

Dettagli Conducente

Conducente:	mario rossi
Annotazioni:	
Data:	
Percorso	Vedi Viaggio

A red arrow points to the "Vedi Viaggio" button. At the bottom of the interface, the URL `ri.it/trr-fe/movimentazioni.details.action#tabtrasportatore` is visible.


Gestione del SISTRI nel contesto aziendale

Il sistema SISTRI si configura come un vero e proprio sistema di gestione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 81/08, che richiede l’adozione di una serie di misure e di soluzioni di carattere tecnico, organizzativo, procedurale e comportamentale. Si tratta in sostanza di approcciarsi al sistema per processi articolati per fasi che consentano l’individuazione dei contenuti attuativi, dei soggetti responsabili delle fasi operative e delle tempistiche di attuazione. Ogni fase del processo deve essere pianificata, attuata, controllata e in caso di anomalie le stesse devono poter trovare un’adeguata ed efficace soluzione. Il processo è sostanzialmente articolato secondo il ciclo di Deming, in base al quale il produttore è tenuto a **pianificare la gestione dei rifiuti** partendo dall’esame della strutturazione del contesto aziendale (figura 2). Vanno individuate le unità locali evitando inutili frammentazioni dell’impresa ai fine del contenimento dei costi legati all’adesione al SISTRI. Per ogni unità locale si deve conoscere la produzione dei rifiuti speciali, in termini di quantità e qualità e i cicli lavorativi che generano gli stessi rifiuti.

Tutte le unità locali devono classificare, confezionare, etichettare e stoccare i rifiuti, seguendo criteri condivisi e approvati in ambito aziendale. Ciò è possibile solo se si individua una struttura che abbia attività di coordinamento delle unità locali, impartendo alle stesse precise indicazioni sulle modalità di gestione materiale del rifiuto. In particolare la classificazione di ogni singola tipologia di rifiuto deve essere effettuata in maniera univoca. La struttura con

attività di coordinamento deve operare a stretto contatto con il consulente ADR. Le U.L. sono tenute a fornire i dati relativi alla produzione in termini quantitativi e qualitativi, corredati dalla descrizione del ciclo lavorativo che ha originato il rifiuto. In base ai dati prodotti si procede alla classificazione CER/ADR, valutando i casi in cui procedere alla determinazione analitica del rifiuto, qualora il metodo induttivo non sia applicabile. Si stabilisce la tipologia del contenitore di raccolta da adottare e si definisce l'esatta etichettatura.

Nella tabella seguente due esempi di classificazione di rifiuti con lo stesso codice CER ma originati da attività di ricerca che ha processi produttivi diversi:

CER	070703*			
Stato fisico	Liquido (4)			
Descrizione generale e eventuali note	Solventi alogenati per reazioni, sintesi e purificazione, unitamente a tracce di solventi non alogenati			
Descrizione Rifiuto (da riportare nel FIR)	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri			
Frase H	H3B-H6-H14			
Classificazione ADR (da riportare nel FIR)	RIFIUTO, UN 2810 LIQUIDO ORGANICO, TOSSICO, N.A.S., 6.1, II, (D/E)			
Processo produttivo che ha originato il rifiuto	estrazione RNA e DNA			
Etichettatura contenitore	Codice Unità Locale _____ CER _____	R		UN2810

CER	070703*			
Stato fisico	Liquido (4)			
Descrizione generale e note	Diclorometano			
Descrizione Rifiuto (da riportare nel FIR)	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri			
Frase H	H3A-H6-H14			
Classificazione ADR (da riportare nel FIR)	RIFIUTO, UN 1593 DICLOROMETANO, 6.1, III			
Processo produttivo che ha originato il rifiuto	Solvente di reazione, purificazione ed estrazione derivante da attività di analisi di laboratorio di medicina legale			
Etichettatura contenitore	Codice Unità Locale _____ CER _____	R		UN1593

Presso ogni unità vanno individuati i delegati ed è auspicabile che siano almeno due per ogni unità, per evitare che si possano determinare interruzioni della filiera dello smaltimento, in particolar modo per quelle che hanno una produzione consistente in termini quantitativi. I delegati sono sottoposti a formazione con verifica di apprendimento e successivamente si riconosce loro il ruolo di delegati con atto formale.

La struttura di coordinamento deve individuare i requisiti tecnici dei contratti stipulati con le ditte incaricate di effettuare il servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti, in modo tale che il servizio erogato sia in linea con le modalità di gestione adottate.


Nella **fase di attuazione**, ciò che è stato oggetto di pianificazione va realizzato. Gli elementi acquisiti in fase di pianificazione consentono di procedere all'iscrizione delle unità locali al SISTRI. La struttura di coordinamento a seguito dell'iscrizione comunica il codice identificativo dell'utente alle U.L. e procede alla consegna dei dispositivi usb. L'atto di consegna va formalizzato, specificando che i delegati sono tenuti alla corretta custodia e al corretto utilizzo dei dispositivi. Nell'ambito di ogni U.L. si dovrà individuare il delegato principale e quello/i che lo sostituisce/ono in caso di assenza dal servizio (predisporre un registro di tenuta del dispositivo può essere utile ad individuare i passaggi di consegna del dispositivo). I responsabili delle U.L. sono tenuti a segnalare alla struttura di coordinamento eventuali variazioni dei nominativi dei delegati, oltre ad ogni altra modifica che riguardi i dati dell'U.L. stessa.

La **fase di controllo** si attua nel momento in cui il sistema SISTRI è attivo. I delegati sono tenuti a contattare il numero verde per ricevere assistenza. La struttura di coordinamento su segnalazione delle U.L. dovrà modificare e/o integrare i dati riguardanti le U.L.

Affinché i delegati possano garantire il loro operato è essenziale che tutti gli operatori addetti all'unità locale si attengano alla stretta osservanza delle procedure di raccolta, etichettatura e confezionamento del rifiuto. Gli operatori dovranno comunicare - in base alle tempistiche stabilite dal SISTRI - al delegato, la necessità di procedere al carico del rifiuto ed è consigliabile apporre nei contenitori di raccolta un'etichetta che consenta l'individuazione del luogo fisico, che nell'ambito dell'U.L. presso il quale è stato generato il rifiuto. Ciò consente di risalire agli operatori che hanno prodotto il rifiuto e in caso di anomalia è individuabile il punto della filiera che non si è adeguato alle disposizioni adottate.

Ogni anomalia rilevata in fase di controllo deve poter essere ripristinata nel più breve tempo possibile. Se l'intervento deve essere posto in atto dal sistema SISTRI, l'U.L. riceve indicazioni a riguardo dal medesimo sistema. Se le anomalie rilevate sono invece dipendenti dalle modalità adottate dagli operatori o dai delegati all'U.L. si dovranno individuare le misure da adottare per ripristinare la corretta gestione, rivedendo le fasi della pianificazione per stabilire se si tratta di un vizio meramente procedurale o può essere attribuibile a negligenza comportamentale.

Pertanto ogni contesto aziendale deve dotarsi di un regolamento interno per la gestione dei rifiuti, corredato da una serie di appendici (una per ogni unità locale) che individui le funzioni dei delegati e gli obblighi comportamentali degli operatori.



REGIME SANZIONATORIO

Sanzioni previste dal T.U. Ambientale

Il regime sanzionatorio previsto dal T.U. ambientale resta vigente e di seguito vengono passate in rassegna le principali sanzioni previste dal medesimo T.U.

Le sanzioni per il produttore iniziale di rifiuti speciali sono strettamente legate agli obblighi e fanno riferimento principalmente a:

1. trasporto con formulario mancante, incompleto o inesatto

- sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da € 1549 a € 9296;
- sanzione penale: reclusione fino a due anni ai sensi dell'art. 483 c.p. nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi (falso ideologico in atto pubblico);
- diminuzione: se le indicazioni contenute nel formulario di identificazione sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, si applica la sanzione da € 258 a € 1549;

2. omessa conservazione del formulario

- sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da € 258 a € 1549;

3. omessa o incompleta tenuta registri carico/scarico

- rifiuti non pericolosi: sanzione pecuniaria da € 2582 a € 15493;
- rifiuti pericolosi: sanzione pecuniaria da € 15493 a € 92962.

4. registro con dichiarazioni inesatte ma ricostruibili

- sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da € 258 a € 1549;
- omessa conservazione del registro;
- sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da € 258 a € 1549;
- omissione o irregolarità del MUD;
- sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da € 2582 a € 15493;

5. ritardo nella presentazione del MUD

- sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da € 25 a € 154;

6. MUD con dichiarazioni inesatte ma ricostruibili

- sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da € 258 a € 1549;

7. omessa conservazione del registro

- sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da € 258 a € 1549;

8. omissione o irregolarità del MUD

- sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da € 2582 a € 15493;

9. ritardo nella presentazione del MUD

- sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da € 25 a € 154;

10. MUD con dichiarazioni inesatte ma ricostruibili

- sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria da € 258 a € 1549.

Sanzioni previste dall'ADR

Le principali sanzioni di interesse che riguardano il produttore e il trasportatore in base al regolamento ADR sono di seguito sintetizzate

- mancata nomina del Consulente per la Sicurezza:
 - sanzione da 6000 € a 36000 €;
- mancata comunicazione del Consulente alla MCTC:
 - sanzione da 2000 € a 12000 €;
- mancata conservazione della relazione del Consulente:
 - sanzione da 2000 € a 12000 €;
- mancata redazione della relazione da parte del Consulente:
 - sanzione da 4000 € a 24000 €;
- mancata trasmissione della Relazione al capo dell'Impresa:
 - sanzione da 2000 € a 12000 €;
- le sanzioni applicabili nel caso di trasporto di merci pericolose non osservando le prescrizioni previste dall'ADR (fatta eccezione per esplosivi, radioattivi, rifiuti pericolosi e gas tossici) sono contenute nell'art 168 del Codice della Strada. Il comma 9 del suddetto art. recita "... chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti ... ovvero non rispetti le condizioni di trasporto (ADR), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 2000. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da uno a quattro mesi, ...". La conseguenza immediata si traduce nella decurtazione di 10 punti dalla patente di guida;
- il trasportatore al quale, a causa di un errore del committente, viene sottratta la patente e la carta di circolazione può fare rivalsa civile verso il committente stesso che deve risarcire il fermo del mezzo e della persona.

Sanzioni previste dal SISTRI

A seguito dell'attivazione del SISTRI è in vigore l'obbligo di iscrizione, ma a tutt'ora non sono note né pubblicate le sanzioni per coloro che non hanno adempiuto a tale obbligo, che dovranno essere individuate da un apposito Decreto del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare. Questa circostanza rappresenta una novità e le conseguenze, sul piano giuridico e sanzionatorio, devono ancora essere analizzate. Si suppone che le sanzioni non possano essere fatte valere se la violazione è avvenuta in un tempo precedente alla loro conoscibilità.

Il D.Lgs di recepimento della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, di prossima emanazione, conterrà apposite sanzioni nei confronti di tutti coloro che violano gli obblighi di registrazione e comunicazione previste dalla norma.

In base alla bozza del nuovo D.Lgs sono previste nuove sanzioni che vengono di seguito riassunte:

1. I soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI che omettono l'iscrizione, sono puniti, fino al 31/12/2010, esclusivamente con la sanzione pecuniaria amministrativa pari alla metà dell'importo dovuto per l'iscrizione per ciascun mese di ritardo fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo,
 - **1 bis** al di fuori delle condotte omissive di cui al comma che precede, riferibili al predetto periodo temporale, i "violatori" sono puniti:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con quella dell'ammenda da 2600 € a 26000 € se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni **E** con quella dell'ammenda da 2600 € a 26000 € se si tratta di rifiuti pericolosi.
 - **1-ter** I trasportatori di rifiuti tenuti all'iscrizione al SISTRI che utilizzano autoveicoli non iscritti al sistema medesimo sono puniti:
 - a) con la pena dell'arresto da un anno a due anno e con quella dell'ammenda da 26000 € a 93000 € se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da due anni a tre anni **E** con quella dell'ammenda da 26000 € a 93000 € se si tratta di rifiuti pericolosi.
 - **1-quater.** I soggetti che, successivamente alla data del 31 dicembre 2010, esercitano l'attività senza essere iscritti né all'Albo né al SISTRI sono puniti con le sanzioni penali di cui al precedente comma aumentate fino al triplo;
2. chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda **SISTRI - area movimentazione**, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, inesatte o insufficienti é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 € a 15500 €;
 - se si tratta di imprese con meno di 15 dipendenti, le sanzioni sono in misura ridotta;
 - se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 € a 1550 €;
3. qualora le condotte di cui al comma che precede siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15500 € a € 93000, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore;
 - se si tratta di imprese con meno di 15 dipendenti, sanzioni sono in misura ridotta;

4. al di fuori di quanto previsto nei commi che precedono, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi del SISTRI sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2600 € a € 15500;
 - in caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15500 € a 93000 €;
5. si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. (**falso in atto pubblico**) a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
6. l'omissione del pagamento, nei termini previsti, del contributo annuale SISTRI, comporta una sanzione amministrativa da 500 € a 2500 €. (da 650 € a 3250 € se rifiuti Pericolosi);
7. il trasportatore senza copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, se previsto, senza la copia del certificato analitico dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € a 9.300 €;
 - si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
8. il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi;
9. se le indicazioni riportate sulla copia cartacea di cui al comma 7, pur incomplete o inesatte, non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € a 1550 €.

Sono previste inoltre sanzioni amministrative accessorie, quali la confisca nei casi in cui:

1. all'accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti, nel caso in cui il responsabile ... abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti;
2. in ogni caso, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 321 del c.p.p. l'autorità procedente può disporre il sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto del rifiuto;
 - in caso di trasporto di rifiuto pericoloso il sequestro è sempre obbligatorio.

Si ritiene utile riportare di seguito gli estratti di alcune sentenze che costituiscono una valida giurisprudenza di riferimento.

In merito alla redazione del formulario di identificazione del rifiuto la *sentenza n. 1134 del 2000 della Corte di Cassazione – III Sezione Penale “compilazione del formulario”*: occorre un preciso FIR che consenta di rendere trasparente in ogni momento il percorso del rifiuto

pericoloso, sia in senso oggettivo (tipologia, quantità, impianto di origine, impianto di destinazione, dati di consegna iniziali e finali, percorso prescelto), sia soggettivo (tutti i soggetti comunque implicati, quali produttori, detentori, trasportatori, destinatari): la normativa vigente esige non solo la presenza del FIR ma anche che esso sia completo ed esatto. Il particolare rigore sanzionatorio penale, nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, si traduce nel richiamo “quoad poenam” del delitto ex articolo 483 c.p., implicante una falsa attestazione da parte del soggetto al quale incombe un particolare dovere giuridico di dire la verità.

Per ciò che riguarda invece l’aspetto legato al “*peso da verificarsi a destino*”, la sentenza di Cassazione, Sez. II Civile dell’11 ottobre 2006 n. 21781, recita “... l’aspetto della indicazione della quantità in partenza /da verificarsi a destino dei rifiuti trasportati che deve risultare dal formulario di identificazione del rifiuto”. La Cassazione ha affermato che la quantità di rifiuti trasportati deve essere indicata al momento della partenza non potendosi rimandare tale adempimento esclusivamente all’arrivo del carico a destinazione. Ciò in considerazione sia delle finalità del formulario, che è quella di controllare costantemente il trasporto dei rifiuti, sia soprattutto dal tenore letterale della disposizione per cui il peso da verificarsi a destino indica solo la possibilità di un riscontro del quantitativo. Nel caso sia impossibile determinare esattamente fin dall’inizio il peso dei rifiuti trasportati, il produttore dovrà comunque indicarne anche in via approssimativa la quantità al momento della partenza, barrando in aggiunta la voce “peso da verificarsi a destino” al fine di conoscere l’effettivo quantitativo di rifiuti trasportato. Secondo la Cassazione dunque l’idea secondo la quale il “peso da verificarsi a destino” autorizzi l’indicazione della quantità di rifiuti alternativamente, alla partenza o all’arrivo, non poggia su alcun fondamento né letterale, né razionale.

Per ciò che concerne la figura del produttore e la corretta gestione del rifiuto la Corte Cassazione Penale Sez. III n. 15989 del 19/04/2007, recita “il produttore del rifiuto non è soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione del rifiuto, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, come titolare di una posizione di garanzia, l’obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti. In materia di smaltimento di rifiuti, l’amministratore di una società che gestisce un impianto produttivo è destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore. È configurabile una posizione di garanzia nei confronti del produttore dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare che i propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche. In un’impresa di grandi dimensioni l’esonero della responsabilità in capo al

produttore può sussistere solo in presenza di provata delega esclusiva per gli aspetti organizzativi e la capacità del delegato di esercitarla (ai sensi dell'art.16 del D.Lgs 81/08 – delega di funzioni). Sussiste, quindi, responsabilità penale, quanto meno per colpa, se il legale rappresentante non adotta le misure atte ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti. L'art. 183 c.1 del T.U. definisce il produttore come “la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti”. Nell'iter legislativo del T.U. il legislatore aveva previsto l'avverbio “materialmente” tra le parole “prodotto” e “rifiuti”. Di conseguenza come produttore è identificabile “non solo il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione del rifiuto ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”.

CONCLUSIONI

Il sistema di tracciabilità elettronica è innegabilmente un'ambiziosa rivoluzione, seppure sono individuabili dei coni d'ombra che riguardano diversi aspetti.

In primo luogo gli oneri a carico degli utenti. Nel caso dei produttori, il contributo di iscrizione è annuale e in molti casi si tratta di un importo elevato ed al momento, è stato supportato un onere per non aver alcun servizio.

A seguire vi è il problema dell'adeguamento dei sistemi informatici, non immediato per tutti, soprattutto nelle piccole realtà aziendali. Si aggiunga a tutto ciò che ancora molte zone soffrono del cosiddetto "Digital Divide" non sono cioè raggiunte da copertura ADSL.

Da non trascurare è la formazione degli addetti alla gestione materiale dei rifiuti, nella maggior parte dei casi si tratta di persone a cui non è stato insegnato come classificare, come etichettare i colli, come stoccare i rifiuti in attesa di consegnarli al trasportatore.

Non è più possibile affidare tutto alle ditte incaricate del trasporto, demandando loro – in violazione delle disposizioni normative in materia – tutti gli adempimenti necessari alla fase di confezionamento e spedizione. Va considerata altresì la presenza di numerosi lavoratori stranieri che svolgono la funzione di autista, come si può essere certi che queste persone siano in grado di agire correttamente se hanno difficoltà di comprensione della lingua?

La formazione viene in aiuto e deve essere vista come un investimento prioritario, che consente all'azienda di acquisire consapevolezza ed esperienza nella corretta gestione. Inoltre è di vitale importanza assicurarsi che la formazione sia stata efficace, in particolare per coloro che hanno problemi di comprensione della lingua.

Altra criticità del SISTRI è costituita dall'assistenza all'utente. In caso di anomalie di funzionamento del sistema, si prevede un servizio di assistenza gratuito entro 72 ore dalla segnalazione, un tempo infinito per chi è sul campo e sta caricando o scaricando rifiuti.

In termini di legalità chi vuole continuare a smaltire illegalmente i rifiuti potrà continuare a farlo, perché ovviamente non si iscriverà al SISTRI, che sotto questo punto di vista è un'arma spuntata contro le ecomafie.

Si tratta di un cambiamento epocale che richiede un atteggiamento flessibile, logico e responsabile; senza dubbio il produttore è posto nella condizione di dover mettere in piedi un sistema di gestione, pena l'interruzione della filiera dei rifiuti.